

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2938

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SCOZZARI, SCALIA, VIOLANTE, BANDOLI, MATTIOLI, ARLACCHI, AYALA, MUSSI, NOVELLI, IOTTI, GUERZONI, PAISSAN, BARGONE, EMANUELE BASILE, BATTAFARANO, BEEBE TARANTELLI, BONFIETTI, BONSAANTI, BRACCI MARINAI, BRACCO, BRUNALE, CACCAVARI, CALZOLAIO, CAMOIRANO, CANESI, CARLI, CENNAMO, CORDONI, CORLEONE, CORNACCHIONE MILELLA, DALLA CHIESA, DANIELI, DE BENETTI, de BIASE GAIOTTI, DE JULIO, DEL GAUDIO, DE ROSA, DI LELLO FINUOLI, DI ROSA, DI STASI, DIANA, DUCA, EMILIANI, FERRANTE, FUMAGALLI, GALLETTI, GALLIANI, GAMBALE, GERARDINI, GIACCO, GIARDIELLO, GRIGNAFFINI, LA CERRA, LA SAPONARA, LOMBARDO, LORENZETTI, LUCÀ, LUMIA, MAFAI, MAGRONE, MANCA, MANGANELLI, MARIANI, MASELLI, MATTINA, MAZZUCA, MELANDRI, MIGNONE, MIRONE, OLIVERIO, OLIVO, PAGINGI, PAOLONI, PECORARO SCANIO, PENNACCHI, PORCARI, PROCACCI, PULCINI, RAFFAELLI, REALE, ROTUNDO, SALES, SARACENI, SETTIMI, SCERMINO, SCHETTINO, SITRA, SORIERO, STAMPA, STANISCI, TANZARELLA, TAURINO, TORRE, TRIONE, VENDOLA, VIGNERI, FINOCCHIARO FIDELBO

Provvedimenti in ordine al risanamento e alla gestione
del Parco archeologico della Valle dei templi di Agrigento

Presentata il 21 luglio 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il decreto legge presentato in materia di rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata dopo numerose reiterazioni, l'ultima delle quali è il decreto-legge 26 luglio 1995, n. 310 (Atto Senato n. 1771) presenta quale punto qualificante particolarmente pubblicizzato sugli organi di informazione dal Ministro dei

lavori pubblici proponente dell'epoca (vedi *La Repubblica*, *La Sicilia* del 23 luglio 1994 e seguenti), il comma 3 dell'articolo 2, che prevede un apposito fondo per finanziare la costruzione di alloggi alternativi da cedere ai proprietari degli immobili abusivi esclusi dal condono perché realizzati in zone vincolate come archeologiche e di valore paesistico e ambientale. Con il citato

decreto-legge è stato introdotto un principio di grande interesse, cioè con i soldi provenienti dalla sanatoria edilizia si possono concretamente avviare piani di costruzione, decementificazione e di risanamento delle aree di maggior pregio del Paese intaccate in modo socialmente consistente dall'abusivismo edilizio. E tutto ciò nel modo meno traumatico possibile, cioè concedendo al titolare, secondo quanto dichiarato nella presentazione del decreto-legge sulla sanatoria, un indennizzo economico anche sotto forma di una nuova abitazione. Questo principio potrebbe porre rimedio a quelle situazioni che sono di fatto ereditate anche dalla legge n. 47, del 1985, i cui articoli 32 e 33 escludevano dalla sanatoria gli immobili costruiti nelle aree sottoposte a vincoli di inedificabilità assoluta per ragioni archeologiche, paesistiche, naturalistiche, eccetera. Nei dieci anni che ci separano dal 1985 detti immobili, in particolar modo quelli insediati nelle aree pregiate maggiormente colpite dall'abusivismo, seppure esclusi dal condono e destinati alla demolizione di fatto non sono mai stati demoliti anche per via dei consistenti interessi sociali che essi costituiscono. Ora il fondo previsto dall'articolo 2 del decreto-legge n. 310 del 1995 finalizzato agli interventi di « risanamento urbano e ambientale delle aree interessate all'abusivismo », può consentire di avviare queste demolizioni, e i restauri ambientali e paesistici delle aree più belle del nostro Paese intaccate dall'abusivismo edilizio.

La questione dell'abusivismo nella Valle dei Templi è sotto questo profilo emblematica e fornisce anche elementi inoppugnabili di valutazione sulla sostenibilità, anche da un punto di vista etico e morale, di un intervento legislativo che preveda un indennizzo a favore di coloro che hanno nel ventennio 1966-1985 edificato abusivamente nell'area di massimo rispetto del complesso monumentale e paesistico della Valle dei Templi di Agrigento, sottoposto a vincolo di inedificabilità assoluta zona « A », dal decreto del Ministro della pubblica istruzione e dei lavori pubblici del 16 maggio 1968 e del 7 ottobre 1971 e confermato con decreto del Presi-

dente della Regione siciliana n. 91 del 13 giugno 1991.

Tra il 1966 e il 1985 all'interno del suddetto perimetro, sottoposto a vincolo di inedificabilità assoluta, sono stati realizzati circa 450 fabbricati residenziali, per lo più abitazioni monofamiliari. Tale edificazione abusiva è senz'altro frutto di una violazione delle norme di legge da parte dei costruttori, ma è anche frutto di un atteggiamento degli organi dello Stato che rende lo Stato medesimo parimenti responsabile di queste violazioni. Per queste violazioni edilizie, che come ha recentemente sostenuto il Ministro per i beni culturali e ambientali, Paolucci, hanno provocato « lesioni da restaurare » a quell'opera d'arte che appartiene al mondo che è la Valle dei Templi, si potrebbe parlare tranquillamente, mutuando una espressione dal diritto civile, di « concorso di colpa » tra le istituzioni preposte al governo del territorio e i costruttori abusivi.

Le pubbliche istituzioni e i costruttori abusivi hanno cooperato alacrememente nel creare questa situazione che è frutto di decenni di mutuo sostegno, di reciproca legittimazione, di connivenze, favoritismi, istigazioni che hanno visto attivarsi, a pari merito, uomini dei pubblici poteri e cittadini abusivi.

Nel 1982 il cemento abusivo raggiungeva il suo punto più alto; venivano realizzati ben 95 abusi nell'area di massimo rispetto, in quel medesimo anno l'Assessorato comunale ai lavori pubblici di Agrigento, organo preposto alla vigilanza e alle demolizioni dell'abusivismo, stampava e diffondeva una pubblicazione dal titolo: « Agrigento dei Templi e degli agrigentini ». In quella pubblicazione l'Assessore del tempo, testualmente scriveva: « l'abusivismo edilizio ad Agrigento è la risposta fisiologica determinata da un vincolo iniquo e assurdo che ha fatto della Valle dei Templi non più il prezioso tesoro della città degli agrigentini, bensì la piovra che ne ha distrutto l'economia di sorgente ... quando il giogo normativo è intollerabile esso viene inevitabilmente o violentemente infranto o costantemente violato ». Per un ventennio i pretori ad Agrigento si sono

prodotti in una giurisprudenza fortemente « innovativa e comprensiva »; anche chi violava la Valle dei Templi, se denunciato, veniva condannato a poche centinaia di mila lire di ammenda e a qualche giorno di arresto con ovviamente la sospensione della pena. Non solo, ma comune e pretori erano sempre solleciti a consentire la ripresa e il completamento dei lavori degli immobili abusivi con l'ineffabile motivazione « che era necessario garantire la salvaguardia del manufatto incompleto in attesa della definizione dei procedimenti giurisdizionali ». Nessuna demolizione è stata mai eseguita, la legge è stata considerata da chi doveva farla rispettare una finzione. Innanzi agli occhi di comandanti di vigili urbani, di prefetti, di questori, comandanti dei carabinieri si sono costruiti case e palazzi anche dove non era possibile neanche piantare un albero. Si sono realizzate lottizzazioni su lottizzazioni e anche gli enti pubblici erogatori di servizi, Enel, Sip, comune, si sono prodigati ad allacciare tranquillamente luce, telefono, rete idrica, non « accorgendosi » che in questo modo si contribuiva a devastare una delle are archeologiche più suggestive del pianeta, violando ovviamente ogni possibile normativa.

Uno Stato che ha tollerato e tollera queste situazioni è responsabile e colpevole innanzi alla collettività internazionale, alle generazioni passate che ci hanno lasciato intatti questi beni ed alle generazioni future che hanno parimenti diritto a godere degli stessi nella loro integrità.

Appare quindi eticamente giustificato che lo Stato offra il suo contributo per il superamento di questa situazione. Ed è moralmente corretto che lo Stato offra questo contributo attingendo da quei fondi che alla mano pubblica provengono proprio dal condono edilizio, e che quindi i proventi del condono edilizio siano utilizzati per una effettiva, seria e mirata opera di riqualificazione e risanamento del nostro territorio, a partire dalle zone di maggiore rilievo culturale ed ambientale quale è appunto per il suo interesse mondiale la Valle dei Templi.

La Valle dei Templi va restaurata, la sua integrità va ripristinata; ma ciò non

può avvenire in modo traumatico. Attorno ai nostri beni monumentali deve crearsi non solo la protezione dei vincoli delle norme giuridiche, ma anche la convinta protezione del consenso sociale. La repressione dell'abusivismo edilizio, per via della sua conclamata rilevanza numerica e della conseguente gravità sociale del fenomeno medesimo, nel vigente assetto normativo comporterebbe infatti, l'insorgere di forti tensioni sociali che in un ambiente economicamente e culturalmente depresso potrebbero anche proporre profili di situazioni di pericolo, non solo per la serena convivenza civile, ma anche per i monumenti della Valle, che verrebbero vissuti nell'immaginario collettivo di una parte della popolazione come contraddittori rispetto al diritto alla casa e al diritto alla crescita sociale. Il nostro Paese non può permettersi innanzi al mondo, né che si possa ridurre l'area di tutela di uno dei maggiori complessi monumentali del pianeta come area residua e di risulta dell'abusivismo edilizio, né che i templi possano essere circondati dai cavalli di Frisia e da altri simili protezioni perché inseriti in un contesto sociale ostile.

La presente proposta di legge va esattamente in questa direzione, direzione già indicata dal Capo dello Stato nella sua visita ad Agrigento, che nel ribadire fermamente la necessità del rispetto della legalità e del ripristino dell'integrità monumentale violata ha anche rimarcato l'esigenza che si fornisse un alloggio a chi in questa opera dovrà perderlo, direzione lucidamente ed equilibratamente prospettata dal Ministro per i beni culturali e ambientali, Paolucci quando ha indicato la necessità di stabilire modi, tempi e costi dell'opera di restauro della Valle dei Templi dalle lesioni inferte dall'abusivismo edilizio. La presente proposta di legge si propone di addivenire nel modo meno traumatico possibile alle demolizioni previste dall'articolo 32 della legge n. 47 del 1985 per le costruzioni che insistono nelle aree con vincolo ad inedificabilità assoluta. Prevede quindi gli strumenti per ottenere il rilascio volontario degli immobili da demolire, in modo da procedere gradual-

mente e con il massimo di consenso alla loro eliminazione. Prevede anche i fondi che possano consentire tale operazione.

Articolo 1. Si intende consentire un adeguato finanziamento sugli introiti del condono edilizio « degli interventi di risanamento urbano e ambientale delle aree interessate all'abusivismo ». Mentre questa norma prevede che i fondi per queste opere di risanamento vengano stanziati su scala comunale, la modifica che si propone prevede che il 20 per cento di tutti gli introiti versati ai comuni per gli oneri concessori per la sanatoria confluiscono su un fondo presso l'assessorato regionale al territorio destinato a finanziare questi interventi. Si ritiene infatti che il rilievo di simili interventi, quello della Valle dei Templi ma anche gli altri che si potranno proporre nel resto d'Italia, non possono gravare unicamente sugli introiti del comune in cui ricade l'insediamento da risanare; appare chiaro che un singolo comune, tranne i casi di grandi aree metropolitane, non sarebbe in condizioni di finanziare simili interventi. Peraltro l'importanza dell'intervento rende doveroso un utilizzo quanto meno su scala regionale di una parte dei proventi del condono edilizio.

Per quanto riguarda poi lo specifico intervento di risanamento nella Valle dei Templi l'articolo 3 propone che questo fondo regionale possa essere anche alimentato da fondi della Comunità europea relativi a politiche di valorizzazione di beni ambientali e culturali. Tale previsione è motivata dall'impegno assunto dagli organi della Comunità europea col presidente della regione siciliana nel febbraio 1994 di finanziare un intervento teso ad eliminare l'abusivismo edilizio dalla Valle dei Templi.

Articolo 2. Questo articolo propone il seguente iter per la soluzione del problema. Ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 47 del 1985, tutti i manufatti abusivi che insistono nella Valle dei Templi avrebbero dovuto essere acquisiti da parte del comune di Agrigento per essere sottoposti a demolizioni. Ciò sinora non è avvenuto unicamente perché il comune di Agrigento ha ommesso di applicare questa norma. Si

prevede che il sindaco di Agrigento entro sessanta giorni debba provvedere all'acquisizione degli immobili abusivi a favore dell'assessorato regionale ai beni culturali. Gli immobili acquisiti sono affidati in concessione d'uso temporaneo per tre mesi a chi ne ha il possesso al momento dell'acquisizione. Se il sindaco omette o ritarda il procedimento di acquisizione esso viene rimosso e commissariato.

Entro il termine perentorio di tre mesi l'abusivo concessionario può optare tra queste tre possibili soluzioni:

a) abbandono volontario dell'immobile in cambio di un nuovo alloggio con caratteristiche tipologiche simili all'immobile posseduto da realizzarsi da parte del comune di Agrigento nell'ambito di un apposito programma costruttivo. In questo caso il concessionario potrà protrarre l'uso dell'immobile per il tempo necessario alla realizzazione del programma costruttivo;

b) abbandono volontario ed immediato dell'immobile in cambio di un indennizzo in denaro commisurato ai costi sostenuti per la costruzione dell'immobile abusivo. Tale indennizzo verrà determinato dall'Ufficio tecnico erariale e comunque non potrà superare per unità abitativa i 150 milioni di lire;

c) la terza soluzione prevede che il concessionario possa chiedere in concessione d'uso l'immobile per un tempo non predeterminato, con un tetto massimo di quindici anni. In questo caso l'immobile dovrà essere rilasciato su semplice richiesta dell'assessorato regionale ai beni culturali ed ambientali, quando questo lo riterrà opportuno nell'ambito dei suoi programmi di restauro e valorizzazione del Parco archeologico. In tal caso l'Ufficio tecnico erariale determinerà la correlativa riduzione dell'indennizzo di cui al punto b) con riferimento alla capitalizzazione dovuta all'uso dell'immobile.

Nelle ipotesi di cui ai punti a) e b) per i periodi di concessione il concessionario dovrà ottemperare alle prescrizioni di natura estetica che dovessero essere imposte dall'assessorato regionale ai Beni culturali ed ambientali.

Articolo 3. Questo articolo prevede che, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge l'assessore regionale ai beni culturali ed ambientali emani un decreto per il regolamento delle modalità di opzione e di utilizzo dei beni in concessione. Questo articolo prevede inoltre che il programma costruttivo e gli indennizzi di cui all'articolo 2 trovino finanziamento con i fondi di cui al comma 3 dell'articolo 1, nonché con fondi comunitari di cui si è già detto.

Articolo 4. Questo articolo prevede che il programma costruttivo concepito con una densità fondiaria di 1,5 metri cubi su metro quadrato, cioè costruzioni a uno o due elevazioni con giardinetto dovrà essere approvato dal consiglio comunale di Agrigento in deroga allo strumento urbanistico vigente entro centoventi giorni dall'opzione formulata dagli abusivi. La norma inoltre, per rispondere anche ad esigenze di equità, prevede che gli abusivi che beneficeranno del programma costruttivo dovranno versare al comune di Agrigento gli stessi oneri concessori previsti dalle norme vigenti.

Articolo 5. questa norma prevede che gli immobili acquisiti e rilasciati dai concessionari a seguito delle procedure di cui all'articolo 2 debbano essere demoliti entro trenta giorni dal loro rilascio a cura dell'assessorato regionale per i beni culturali ed ambientali, secondo le modalità indi-

cate. La norma destina inoltre tassativamente questi immobili alla demolizione escludendo un qualsiasi altro uso degli stessi anche di natura pubblica e collettiva. Ciò appunto per ribadire la necessità del pieno restauro delle lesioni provocate dal cemento e il principio assoluto della decostruzione.

Articolo 6. Si occupa invece di un aspetto che non ha a che vedere con l'abusivismo edilizio ed è relativo unicamente alla gestione del Parco archeologico. Esso però attiene ad un aspetto rilevante e sotto il profilo di equità sociale e di valorizzazione paesistico-ambientale del Parco. La Regione siciliana ha già finanziato i programmi di esproprio per la realizzazione del Parco che in parte sono stati portati a completamento. Questa norma prevede che tali terreni espropriati possano essere rilasciati in concessione ai coltivatori e che agli stessi, mediante apposita convenzione con l'assessorato regionale per i beni culturali ed ambientali venga erogato annualmente un contributo di coltivazione in considerazione del rilievo ambientale e paesistico delle tradizionali attività agricole e della scarsa economicità delle stesse effettuate con l'esclusione di strumenti meccanici ed unicamente con mezzi agricoli tradizionali. Tale contributo di coltivazione verrà stabilito con apposito provvedimento dell'assessorato regionale per i beni culturali ed ambientali.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. I comuni sono tenuti ad iscrivere nei propri bilanci le somme versate a titolo di oneri concessori per la sanatoria degli abusi edilizi in un apposito capitolo del titolo IV delle entrate. Le somme relative sono impegnate in un apposito capitolo del titolo II della spesa, utilizzando il 10 per cento delle medesime per fare fronte ai costi di istruttoria delle domande di concessione o di autorizzazione in sanatoria ed un ulteriore 10 per cento quale anticipazione dei costi per interventi di demolizione delle opere di cui agli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

2. L'ulteriore 60 per cento è vincolato a finanziare le opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

3. *Le rimanenti somme sono versate dai comuni in un fondo istituito presso l'assessorato regionale competente per il territorio destinato a finanziare gli interventi di risanamento urbano ed ambientale delle aree interessate all'abusivismo. Tale fondo può essere alimentato con risorse di provenienza comunitaria finalizzate alla valorizzazione di beni culturali ed ambientali di rilevante interesse.*

ART. 2.

1. Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il sindaco del comune di Agrigento ottempera agli obblighi di cui ai commi terzo e seguenti dell'articolo 7 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, relativi all'acquisizione degli immobili abusivi che insistono nell'area sottoposta a vincolo di inedificabilità assoluta ricadente nella zona A di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 16 maggio 1968, pub-

blicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 24 maggio 1968, e di cui al decreto del presidente della Regione siciliana 13 giugno 1991. Tale acquisizione si verifica ai sensi del sesto comma dell'articolo 7 della citata legge n. 47 del 1985 a favore dell'assessorato regionale competente per i beni culturali ed ambientali. Per tale attività, il sindaco può avvalersi dei fondi all'uopo accantonati per progetti finalizzati da svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario, secondo quanto previsto dalle norme vigenti. Qualora entro sessanta giorni il sindaco risultasse inadempiente, il Ministro dei lavori pubblici, ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, su richiesta del sindaco, del comitato regionale di controllo, ai sensi dell'articolo 48 della legge 8 giugno 1990, n. 142, su segnalazione del prefetto competente per territorio, ovvero d'ufficio, nomina un commissario *ad acta* per l'adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza del sindaco. Allo stesso si applicano le sanzioni di cui alla legge della Regione siciliana 31 maggio 1994, n. 17.

2. Gli immobili acquisiti secondo le procedure di cui al comma 1 sono affidati in concessione d'uso temporanea, per tre mesi, a chi ne ha il possesso al momento dell'acquisizione.

3. Entro il termine di cui al comma 2 il concessionario può optare per una delle seguenti soluzioni:

a) abbandono volontario dell'immobile in cambio di una unità abitativa, con caratteristiche tipologiche simili all'immobile abusivo posseduto, da realizzarsi, da parte del comune di Agrigento, nell'ambito di un apposito programma costruttivo; il concessionario può protrarre l'uso dell'immobile abusivo per il tempo necessario alla realizzazione del programma costruttivo. Per il periodo di concessione il concessionario deve ottemperare alle prescrizioni, anche di natura estetica, che eventualmente dovesse imporre l'assessore regionale competente per i beni culturali ed ambientali;

b) abbandono volontario ed immediato dell'immobile in cambio di un inden-

nizzo in denaro, commisurato ai costi sostenuti per la costruzione dell'immobile abusivo, determinato dall'ufficio tecnico erariale; tale ristoro, per unità abitativa, non può comunque superare i 150 milioni di lire;

c) concessione in uso dell'immobile per un tempo non predeterminato e per un massimo di quindici anni, in tal caso, l'immobile deve essere rilasciato su semplice richiesta dell'assessorato regionale competente per i beni culturali ed ambientali quando quest'ultimo lo ritenga opportuno nell'ambito delle sue priorità e dei suoi programmi di valorizzazione del Parco archeologico della Valle dei Templi. In tal caso l'ufficio tecnico erariale determina la correlativa riduzione dell'indennizzo di cui alla lettera b) con riferimento alla capitalizzazione dovuta all'uso dell'immobile abusivo. Per il periodo di concessione il concessionario deve ottemperare alle prescrizioni, anche di natura estetica, che eventualmente dovesse imporre l'assessore regionale competente per i beni culturali ed ambientali.

ART. 3.

1. Le modalità di opzione e dell'utilizzo dei beni di cui al comma 3 dell'articolo 2, sono stabilite dall'assessore regionale competente per i beni culturali ed ambientali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il programma costruttivo e gli indennizzi di cui all'articolo 2 sono finanziati con fondi di cui al comma 3 dell'articolo 1.

ART. 4.

1. Il programma costruttivo di cui all'articolo 2, concepito per un insediamento con densità fondiaria di 1,5 metri cubi/metri quadrati, deve essere approvato dal consiglio comunale di Agrigento, in deroga allo strumento urbanistico vigente, entro il termine perentorio di centoventi giorni

dalla scadenza del termine di cui al comma 2 dell'articolo 2.

2. I beneficiari del programma costruttivo devono versare al comune di Agrigento le somme versate a titolo di oneri concessori per la sanatoria degli abusi edilizi, previste dalle norme vigenti.

ART. 5.

1. Gli immobili abusivi acquisiti al patrimonio della Regione siciliana e rilasciati dai concessionari sono demoliti entro trenta giorni dal rilascio a cura dell'assessorato regionale competente per i beni culturali ed ambientali che può avvalersi per la demolizione, per il tramite dei provveditorati alle opere pubbliche, delle strutture tecnico-operative del Ministero delle difese, secondo quanto previsto dalle norme vigenti. La demolizione è obbligatoria ed è tassativamente escluso un qualsiasi utilizzo degli immobili abusivi, anche ai fini di natura pubblica o collettiva.

ART. 6.

1. I terreni agricoli espropriati dall'assessorato regionale competente per i beni culturali ed ambientali, nell'ambito del programma di realizzazione del Parco archeologico sono lasciati in concessione agli attuali coltivatori. I coltivatori devono consentire all'assessorato regionale competente per i beni culturali ed ambientali, l'effettuazione di tutte le sue attività, e, a richiesta dello stesso, devono rilasciare i terreni. I coltivatori devono effettuare le attività agricole seguendo i sistemi tradizionali prescritti nella convenzione di concessione dall'assessorato regionale competente per i beni culturali ed ambientali e, in considerazione del rilievo ambientale e paesaggistico della prescritta attività agricola e della scarsa economicità della stessa ove effettuata

con mezzi tradizionali, agli stessi viene erogato annualmente un contributo di coltivazione quantificato secondo le modalità da stabilirsi dall'assessore regionale competente per i beni culturali ed ambientali entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.